

GIUNTA REGIONALE DEL VENETO
ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI

Prot. n. _____ del 20.6.05

Al Presidente della Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome

Ai Presidenti delle Regioni

e, p.c. Al Segretario generale della Conferenza
delle Regioni e delle Province Autonome

RAPPORTO INFORMATIVO DEL TAVOLO TECNICO DELLE REGIONI SULLA QUESTIONE SISMICA DELLA NAZIONE

L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3431 del 3 maggio 2005 (*Ulteriori modifiche ed integrazioni all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica"*, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 85 alla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2005) ha introdotto nuove disposizioni normative estemporanee e contraddittorie rispetto alle generalizzate attese di riconduzione dell'intera materia al quadro legislativo ordinario definito attraverso il D.Lgs. n. 112/1998, il D.P.R. n. 380/2001 e la legge n. 186/2004.

Va innanzitutto rilevata l'insufficienza della proroga di tre mesi, con scadenza all'8 agosto 2005, del regime transitorio di cui all'art. 2, comma 2, terzo capoverso, dell'ordinanza del PCM n. 3274/2003, come modificato dall'art. 6, comma 7, dell'ordinanza del PCM n. 3333/2004 e dall'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del PCM n. 3379/2004.

Infatti, detta ulteriore proroga era stata richiesta sia per avere tempi idonei all'espletamento della procedura di approvazione del *Testo Unico delle Norme Tecniche per le Costruzioni* (T.U.), sulla cui bozza del 30 marzo 2005 è stato nel frattempo ufficializzato il parere n. 35/2005 dell'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sia per avere tempi congruenti con l'avvio del nuovo regime transitorio definito dallo stesso T.U..

La prossima imminente scadenza dell'8 agosto 2005 non salvaguarda nessuna di tali due esigenze, tanto più che lo stesso "concerto", tra Dipartimento della Protezione Civile e Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previsto dall'art. 5 della legge n. 186/2004, per la redazione di Norme tecniche per le costruzioni, che è atto procedurale preliminare rispetto ad altri (tra cui l'intesa della Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 112/1998), pur annunciato come imminente sul T.U. già il 30 marzo 2005, a metà giugno 2005 è invece ancora di là da venire (secondo quanto prefigurato anche con lettera alla Regione capofila dall'Ufficio Legislativo del Ministero, che ancora in data 01.06.2005, comunica l'intenzione di provvedere "a convocare un incontro illustrativo... al termine della fase della concertazione tuttora in atto...").

In queste condizioni, qualora non si determinassero nelle prossime settimane nuove urgenti decisioni, lo scenario nazionale che si prefigura, a partire dal 9 agosto 2005, è di gravi difficoltà per l'intero settore delle costruzioni, a cominciare dai cantieri in corso nelle zone sismiche di nuova classificazione, per i quali si pone il problema dell'interpretazione e applicazione dell'art. 104 del D.P.R. n. 380/2001, oltre che di significative incertezze con negative ripercussioni sul mondo delle professioni tecniche e dell'imprenditoria e sulle istituzioni preposte ad attività di acquisizione dei progetti e di controllo dell'attività edilizia.

I nuovi allegati tecnici, approvati con l'ordinanza del PCM n. 3431/2005, per quanto ponderosi e innovativi su capitoli fondamentali (es. legno, murature, interventi su edifici esistenti), rispondo all'originario allegato 2 dell'ordinanza del PCM n. 3274/2003, non rispondono alle fondamentali osservazioni, contenute nel documento, condiviso da tutte le Regioni e Province Autonome e trasmesso al Governo con note del 17-12-2004 e del 18-1-2005: osservazioni che non sono state invece considerate dal Dipartimento della Protezione Civile (DPC).

Infatti, proprio con diretto riferimento a tali nuovi allegati tecnici, così come anticipati alle Regioni dallo stesso DPC con nota, prot. DPC/SSN/2924 del 18-1-2005, con la quale si prefigurava una loro immediata emanazione quale aggiornamento delle norme allegate all'ordinanza del PCM n. 3274/2003, come modificata dall'ordinanza del PCM n. 3316/2003, è dovuto intervenire l'esplicito pronunciamento del 3-2-2005, da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, evidenziando i seguenti profili problematici:

- o *manca la rielaborazione dell'Allegato 4 riguardante i terreni, fondazioni e opere di sostegno, di cui lo stesso DPC riconosce l'inadeguatezza nella sua formulazione attuale,*
- o *complessità delle attività di calcolo e di verifica, che rende, non solo difficile la progettazione, ma anche estremamente problematica la attività istituzionale di controllo da parte degli organi preposti,*
- o *proliferazione eccessiva di prescrizioni e dettagli tecnici e costruttivi che impediscono una assunzione di responsabilità chiara e diversificata tra i vari soggetti,*
- o *sproporzione nell'entità delle verifiche di sicurezza occorrenti nel caso di edifici di rilevanza strutturale minore,*
- o *insufficienza della attuale struttura della normativa a risolvere un problematico coordinamento delle nuove norme con altre vigenti norme e disposizioni di natura tecnica,*

e, conseguentemente, richiedendo "l'urgente convocazione di un tavolo tecnico e la discussione del punto nella prima seduta utile della Conferenza Unificata".

Un tavolo tecnico è stato anche convocato dai due Direttori delle Segreterie della Conferenza Stato - Regioni e della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con unica riunione finora svolta (il 17-3-2005) dove è stata ulteriormente evidenziata, alla diretta attenzione del Vice Capo del DPC e con sottolineatura unanime dei rappresentanti regionali presenti, la necessità di trasmissione formale degli atti - da parte del DPC - per il conseguente esame in Conferenza Unificata: ciò che però in seguito il DPC non ha fatto.

La decisione governativa di emanare l'ordinanza del PCM n. 3431/2005 è, quindi, avvenuta disattendendo un preciso adempimento di legge (articoli 54 e 107 del D.Lgs. n. 112/1998), peraltro espressamente sottolineato e richiesto nei mesi precedenti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Ciò è tanto più grave in quanto la sopra citata ordinanza n. 3431/2005 non si limita a integrazioni tecniche rilevanti (e certamente non secondarie!) di parte degli originari allegati all'ordinanza del PCM n. 3274/2003, ma tende a inglobare nuove tematiche "ordinarie", come emerge dall'inatteso art. 3 dove si stabilisce che "Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza il Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali definisce le linee guida per l'applicazione della normativa tecnica di cui alla presente ordinanza in relazione alle peculiari esigenze della salvaguardia del patrimonio culturale".

Rispetto a quanto sopra richiamato, l'urgenza di una posizione unitaria delle Regioni, in suspicabile intesa con ANCI - UPI e UNCEM, acquista fondamentale importanza e significato anche per

L'indicazione che detti organismi (regionali e di enti locali) saranno chiamati a dare per la prevista "intesa della Conferenza Unificata" sulla bozza di T.U. che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrebbe trasmettere a breve alla stessa Conferenza Unificata. Ciò è necessario tanto più nella consapevolezza che anche per la bozza di T.U. saranno da affrontare e risolvere significative incertezze giuridiche, oltre che rilevanti disomogeneità tecniche tra i vari capitoli, che sono state individuate dal gruppo tecnico delle Regioni sulla bozza del 30 marzo e che dovranno essere aggiornate e ripercussite sulla base del testo concertato tra il Dipartimento P.C. e il Consiglio Superiore, da trasmettere per l'intesa alla Conferenza Unificata.

A tal proposito è da rilevare che non è prevedibile la risoluzione del problema in tempi brevi, in quanto è stata disattesa la disponibilità delle Regioni a condividere l'iter approvativo delle norme medesime, a causa della perdurante incertezza nei rapporti fra il Ministero e il Dipartimento P.C., che allo stato, sembrerebbe non aver ancora espresso il previsto concerto.

Tale assurda situazione genera non poche perplessità negli operatori istituzionali, professionali ed economici, che vedono sempre più concretizzarsi una diffusa situazione di paralisi del "sistema delle costruzioni" a seguito della imminente entrata in vigore (9.08.2005) di una normativa incompleta e di ostica applicazione.

Con questa preoccupazione il Tavolo tecnico, nel ritenere conclusa la propria attività di esame e studio delle normative proposte (Ordinanza P.C. e Norme Tecniche Ministero), sottopone alla Onorevole Conferenza delle Regioni e Province Autonome la pressante esigenza di tempestiva iniziativa politica rivolta ad assicurare il differimento dell'entrata in vigore della Ordinanza n. 3431/2005, per sbloccare l'espressione formale del concerto fra il Dipartimento e il Ministero, ai sensi dell'art. 5 della Legge 186/2004, e finalizzata all'immediata conclusione dell'iter approvativo del citato T.U. con la previsione del periodo transitorio di mesi 18 per il monitoraggio della validità operativa dello stesso Decreto, d'intesa con le Regioni, PP.AA., e operatori di settore.

Qualora l'avvio di tale iniziativa dovesse rivelarsi non praticabile, si segnala che l'unica possibilità rimarrebbe quella di adire la Corte Costituzionale (scadenza 10 luglio p.v.), per far valere gli evidenti vizi di legittimità della citata ordinanza n. 3431/2005.

Roma 15.06.2005

Enti Rappresentati:

Regione Abruzzo
Regione Basilicata
Regione Campania
Regione Emilia-Romagna
Regione Friuli Venezia-Giulia
Regione Marche
Regione Molise
Regione Piemonte
Regione Puglia
Regione Sicilia
Regione Toscana
Regione Umbria
Regione Veneto
A.N.C.I.